

**REGOLAMENTO CONTENENTE INDICAZIONI PER  
L'INSTALLAZIONE NEL COMUNE DI MONTECAROTTO DI  
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE  
PANNELLI FOTOVOLTAICI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Montecarotto n. 15 del 25.02.2010

Art. 1 – Il presente Regolamento, ferme restando tutte le disposizioni di carattere nazionale, regionale e provinciale, circa le procedure di installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, detta indirizzi specifici relativi a dette installazioni nel territorio del Comune di Montecarotto, da applicare a qualsiasi dimensione di impianto, salvo specifiche indicazioni nel seguito.

Art. 2 – Sulla base dell'articolazione in zone urbanistiche previste dal Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., è vietata la installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree assoggettate ai seguenti vincoli:

- *art. 46 N.T.A. aree a tutela degli edifici rurali compresi nelle classi „A“ e „B“;*
- *art. 47 N.T.A. strade panoramiche;*
- *artt. 51 e 52 N.T.A. boschi e macchie;*
- *art. 58 N.T.A. emergenze geomorfologiche;*
- *art. 60 N.T.A. fonti storiche*
- *art. 62 N.T.A. corsi d'acqua;*
- *art. 63 N.T.A. crinali;*
- *artt. 65 e 66 N.T.A. aree con pericolosità geologica e geomorfologica media, elevata e molto elevata*

Nelle stesse zone è vietata l'adozione di impianti, di qualsiasi potenza, montati su apparecchi inseguitori con asse di rotazione verticale o sub-verticale.

Fermo restando quanto sopra gli impianti sono ammessi anche nella zona E3.

Art. 3 – E' altresì vietata la installazione di impianti fotovoltaici montati su apparecchi inseguitori con asse di rotazione verticale o sub-verticale nelle zone residenziali. In queste ultime zone è vietata altresì l'installazione di impianti di potenza superiore a 20 kWp.

Art. 4 – La installazione di impianti fotovoltaici è sempre ammessa sulle coperture e sulle facciate degli edifici che ricadono nelle zone *D1, D2, D3*, come individuate dal vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., e degli edifici a destinazione produttiva, commerciale e a servizi ricadenti in altre zone

urbanistiche, salvo quanto specificato per le aree assoggettate ai vincoli dell'art 2. Nelle zone D è altresì ammessa la installazione di impianti su apparecchi inseguitori di tutte le tipologie.

Art. 5 – Nella zona A1 e A 2 – Centro Storico, come individuata dal vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., l'installazione di impianti fotovoltaici a pannelli è ammessa esclusivamente sulle falde delle coperture, per una superficie non superiore al 60% della falda interessata. Eventuali montaggi di pannelli dello stesso tipo con diversa collocazione (facciate, infissi, elementi decorativi) devono essere preventivamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale, tenendo conto del valore storico-culturale degli edifici interessati e del contesto edilizio ed urbanistico. Tutti i profili, le cornici ed i sistemi di montaggio e fissaggio eventualmente in vista, dovranno essere colorati in grigio canna di fucile e non provocare riflessi.

Art. 6 – Nelle restanti zone urbanistiche del territorio del Comune di Montecarotto è ammessa la installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, anche montati su apparecchi inseguitori, alle seguenti condizioni:

- dovrà essere garantita la permeabilità e la potenziale capacità produttiva dei suoli agricoli, limitando gli attacchi a terra alle superfici strettamente indispensabili, con esclusione di piattaforme, piazzole e qualsiasi ulteriore sistema di pavimentazione dei suoli;
- dovrà essere conservato e curato, per tutta la durata della installazione, l'inerbimento dei suoli agricoli, anche ricorrendo a semine e risemine di specie erbacee ed apposite concimazioni;
- l'installazione di apparecchi inseguitori dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti;
- i campi fotovoltaici presi come singolo impianto produttivo non dovranno avere dimensione in superficie superiore ad ha 5,00 (*area occupata a terra*);
- in considerazione del particolare valore paesaggistico-ambientale della zona, non sono ammessi impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp nelle aree prossime al centro *storico*; la valutazione del limite di prossimità rispetto al centro *storico* verrà analizzata dall'ufficio tecnico caso per caso previa presentazione di apposita cartografia riportante il bacino visuale interessato dall'installazione in progetto e la distanza dagli edifici appartenenti al centro *storico* limitrofi.

Art. 7 – Tutte le comunicazioni e richieste di installazione di impianti fotovoltaici dovranno essere corredate di schema di allaccio alla rete elettrica con indicazione del punto di interconnessione e del tracciato della relativa linea.

Ogni eventuale modifica del punto o del tracciato dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale, con possibilità di quest'ultima di impartire eventuali ulteriori prescrizioni finalizzate a ridurre al minimo gli impatti derivanti.

Art. 8 – L'autorizzazione all'insediamento di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici disposti in **campi fotovoltaici** di potenza superiore a 20 Kw/ora, montati a terra, è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a favore del Comune di Montecarotto, il cui importo dovrà essere rivalutato ogni 3 anni sulla base del tasso di inflazione programmato; la fidejussione è vincolata e finalizzata all'attività di rimessa in pristino dell'area e di smontaggio, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali costituenti l'impianto. L'importo iniziale della fidejussione è calcolato, su base 2010, secondo i seguenti indici:

- 100 €/kWp per impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni o supporti in cemento armato
- 70 €/kWp negli altri casi.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata altresì autocertificazione nei modi di legge circa la capacità finanziaria dei richiedenti, corrispondenti ai titolari del rapporto con il GSE, con indicazione delle modalità di provvista.

Art. 9 – Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la capacità produttiva degli impianti fotovoltaici installati al di fuori delle aree urbanizzate (zone A, B, C, D e F come individuate dal vigente P.R.G.) è calcolata sulla base della superficie dei pannelli collegati ad un unico punto di connessione alla rete elettrica. Sono altresì considerati costituenti un unico impianto i pannelli o gruppi di pannelli posti a distanza inferiore a ml. 250, anche se collegati a più punti di connessione e/o installati in tempi successivi.

Art. 10 – Non vengono posti limiti di produzione energetica totale per i pannelli installati su coperture dei fabbricati che insistono nel territorio comunale.

Ad esclusione delle zone E, nel territorio del Comune di Montecarotto, ai fini della massima riduzione di pericoli indotti, non possono essere installati apparecchi fotovoltaici, di qualsiasi tipologia e potenza, che utilizzino nei propri componenti cadmio e suoi derivati e composti.

Montecarotto, Febbraio 2010.

ASSESSORE URBANISTICA  
Rossetti Lorenzo